

# **STATUTO**

## **della società**

### **Italia Trasporto Aereo S.p.A.**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

##### **Articolo 1**

###### *(Denominazione)*

1. La società per azioni costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 87 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è denominata

###### **"Italia Trasporto Aereo S.p.A."**

ed è regolata dal presente statuto.

2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

##### **Articolo 2**

###### *(Sede)*

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

2. Con delibera del consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all'estero.

##### **Articolo 3**

(Oggetto)

1. La Società, che agisce in regime di diritto privato perseguendo obiettivi di natura commerciale e industriale nel rispetto della normativa interna ed eurounitaria, ha per oggetto l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società agisce mediante:

a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti e/o consorzi, di linee e collegamenti aerei per il trasporto di persone e cose in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri, e in Paesi esteri ivi compresa la promozione, attuazione e gestione di iniziative e servizi nel campo del trasporto aereo;

b) lo svolgimento, direttamente o indirettamente, in Italia e in Paesi esteri, di operazioni di riparazione o di manutenzione di aeromobili, di noleggio e di assistenza a terzi, di "*ground handling*", nonché attività aereo - didattica, servizi e lavori aerei in genere, senza alcuna esclusione;

c) lo svolgimento di ogni altra attività strumentale, complementare e connessa a quelle suddette.

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La Società può, tra l'altro, acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

3. La Società potrà compiere tutte le operazioni reputate utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche a trattativa diretta, e a tal

fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie - ivi compreso il rilascio di garanzie a favore di società facenti parte del gruppo di appartenenza - ipotecarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;

b) assumere in via strumentale rispetto alle attività che costituiscono oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni, quote o interessenze in altre società, consorzi, imprese o associazioni ed enti di qualunque natura, sia italiani che stranieri - le quali risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività;

c) partecipare a gare pubbliche nonché concludere accordi volti alla esecuzione di servizi pubblici;

d) sviluppare sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché concludere ogni forma di accordo con terzi, ivi compresi Stati stranieri, per lo svolgimento di attività di trasporto aereo anche al di fuori del territorio italiano.

#### **Articolo 4**

*(Durata)*

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo anticipato scioglimento o proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

#### **CAPITALE - AZIONI**

#### **Articolo 5**

*(Capitale)*

1. Il capitale sociale è di Euro 792.682.926,83

(settecentonovantaduemilioneisecientoottantaduemilanovecentoventisei virgola ottantatre) diviso in n. 1.220.339 (unmilione duecentoventimilatrecentotrentanove) azioni senza valore nominale, delle quali n. 500.339 (cinquecentomilatrecentotrentanove) azioni di categoria A (le "**Azioni A**") e n. 720.000 (settecentoventimila) azioni di categoria B (le "**Azioni B**" e, insieme alle Azioni A, le "**Azioni**").

**2.** Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

**3.** Nel caso in cui le Azioni B *(i)* rappresentino una percentuale del capitale sociale della Società inferiore alla percentuale del capitale sociale rappresentate dalla Azioni A ma *(ii)* siano comunque rappresentative di una percentuale almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società, allora i diritti attribuiti alle Azioni A si intenderanno attribuiti alle Azioni B e i diritti attribuiti alle Azioni B si intenderanno attribuiti alle Azioni A, fermo restando che l'amministratore delegato sarà comunque nominato fra gli amministratori nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A.

**4.** Nel caso in cui le Azioni B cessino di rappresentare una percentuale almeno pari al 20% (venti per cento) ma rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, le Azioni B attribuiranno ai loro titolari i diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie e attribuiranno il diritto alla nomina di 1 (uno) amministratore, che non potrà essere nominato presidente del consiglio di amministrazione, fermo restando che in tale caso le delibere del consiglio di amministrazione relative alle Materie Consiliari Rilevanti saranno approvate con le maggioranze di

legge. Restano impregiudicati i diritti previsti dai successivi Articoli 10.1 e 11.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2034, nel caso in cui non sia stata esercitata nessuna delle opzioni di acquisto o di vendita previste da qualunque accordo parasociale esistente a tale data, tutte le Azioni A e tutte le Azioni B in circolazione saranno automaticamente convertite, in un egual numero, in azioni ordinarie sprovviste di diritti od obblighi particolari, senza alcun diritto a corrispettivi o ad altre prestazioni per il concambio delle Azioni, affinché tutte le Azioni abbiano le medesime caratteristiche e conferiscano i medesimi diritti.

6. Le conversioni automatiche di cui al presente articolo e di cui al successivo Paragrafo 6.2 non costituiscono cause di recesso dalla Società.

## **Articolo 6**

### *(Azioni)*

1. Le Azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel presente statuto, le Azioni A e le Azioni B attribuiscono ai rispettivi titolari i medesimi diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie.

2. Ciascun socio può essere titolare di una sola categoria di Azioni. Pertanto, qualora Azioni di una categoria siano trasferite a, o sottoscritte da, soci titolari di Azioni di una diversa categoria, le Azioni così trasferite o sottoscritte si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria delle Azioni precedentemente possedute dal socio che le ha acquistate o sottoscritte in rapporto 1:1.

3. Ogni Azione dà diritto ad un voto.
4. Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2347 del Codice Civile.
5. Il possesso anche di una sola Azione costituisce di per sé adesione al presente statuto.
6. Ciascun azionista comunica alla Società ogni informazione che il consiglio di amministrazione può di volta in volta richiedere in relazione alla propria nazionalità e/o alla nazionalità dei propri soci diretti o indiretti e/o titolari di altri diritti su partecipazioni al capitale sociale in modo tale da consentire al consiglio di amministrazione di verificare di volta in volta il rispetto dei requisiti di nazionalità previsti dal Regolamento (CE) N. 1008/2008. Il consiglio di amministrazione cura, sulla base delle risultanze del libro soci, l'aggiornamento delle informazioni sulla compagine azionaria contenute nello statuto, incluse quelle relative alla nazionalità dei titolari delle Azioni e/o dei loro soci quali indicate nel precedente capoverso del presente comma.

#### **Articolo 7**

*(Titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi)*

L'assemblea straordinaria può deliberare, a norma e con le modalità di legge e con le maggioranze previste dal presente statuto, l'emissione di obbligazioni, o altri strumenti finanziari, ivi compresi strumenti finanziari partecipativi, convertibili in azioni.

#### **Articolo 8**

*(Trasferimento delle Azioni)*

1. Ai fini del presente Articolo 8, dei precedenti Articoli 3 e 6 e dei

successivi Articoli 9, 10, 11, 14, 15 e 18 per:

a) "**trasferimento**" (o lemmi derivanti da tale sostantivo) si intende qualsiasi operazione *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito, sia volontario che obbligatorio (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vendite, trasferimenti di pacchetti azionari, conferimenti in natura, donazioni, permutate, scambi e/o operazioni di riacquisto, conferimenti societari, fusioni e scissioni, liquidazioni, *cessio bonorum*, vendite con obbligo di rimborso, prestiti di titoli o altri contratti che comportino trasferimenti temporanei, futuri, condizionati o altre forme di trasferimento, *swap* o altri contratti derivati su titoli, costituzione di qualsiasi diritto reale di garanzia, compreso il pegno, o concessione di qualsiasi diritto a terzi, ecc.), che comportino la vendita, il trasferimento o altra disposizione a favore di terzi, della proprietà, piena o nuda, o in ogni caso di tutti o solo alcuni dei diritti o privilegi relativi alla proprietà, delle Azioni;

b) "**controllo**", "**controllante**", "**controllata**", "**controllare**" e simili espressioni hanno il significato loro attribuito ai sensi dell'art. 2359, nn. (1) e (2), del Codice Civile.

2. Nell'ipotesi di trasferimento di Azioni A o di Azioni B eseguito in violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, il soggetto cui siano state trasferite le Azioni A o le Azioni B non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi incorporati nelle Azioni trasferite e non potrà a sua volta trasferire le Azioni con effetto verso la Società.

3. Il trasferimento delle Azioni è vietato fino al 5° (quinto) anniversario

dell'entrata in vigore del presente Statuto (il "**Periodo di Lock-up**"). Tale divieto non si applica in relazione ai trasferimenti di Azioni tra soci e nel caso di trasferimento di Azioni per effetto dell'esercizio del diritto di recesso di un socio e nel caso previsto dal successivo Paragrafo 8.4.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 8.3, durante il Periodo di Lock-up i soci potranno trasferire tutte o parte delle proprie Azioni ad una propria società controllata (la "**Controllata Acquirente**"), a condizione che:

a) il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie Azioni ad una o più delle proprie società controllate ne dia informazione agli altri soci per iscritto con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi;

b) quale condizione sospensiva al trasferimento, la Controllata Acquirente aderisca preventivamente e per iscritto ad eventuali accordi parasociali in essere tra i soci alla data di trasferimento quali resi noti alla Società stessa, assumendo i diritti e gli obblighi posti da tali accordi parasociali in capo al socio cedente;

c) quale condizione risolutiva al trasferimento nell'interesse esclusivo degli altri soci (che potranno rinunciare), la Controllata Acquirente non cessi di essere controllata dalla società che le trasferisce le proprie Azioni;

d) fintanto che le Azioni B rappresenteranno almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società, la Controllata Acquirente sia una compagnia aerea.

## **Articolo 9**

*(Diritto di prelazione)*

1. Fatta salvo quanto previsto dal precedente Paragrafo 8.3 e dal precedente

Paragrafo 8.4, successivamente al termine del Periodo di Lock-up, se un socio (il "**Socio Trasferente**") intende trasferire tutte o parte delle proprie Azioni a un terzo (l'"**Acquirente**"), il Socio Trasferente deve darne preventiva comunicazione agli altri soci, inviando loro una comunicazione (la "**Comunicazione di Trasferimento**"), che dovrà contenere:

- a) i dati identificativi dell'Acquirente;
- b) il numero di Azioni che il Socio Trasferente intende trasferire all'Acquirente (le "**Azioni in Vendita**");
- c) il prezzo offerto in denaro, o il suo equivalente in denaro se il prezzo offerto non è (in tutto o in parte) in denaro;
- d) i termini e le condizioni del trasferimento, incluse le modalità di pagamento;
- e) copia dell'offerta dell'Acquirente (l'"**Offerta**").

**2.** Ciascun socio diverso dal Socio Trasferente avrà il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni in Vendita, agli stessi termini e condizioni previste dall'Offerta (il "**Diritto di Prelazione**").

**3.** Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC al Socio Trasferente e agli altri soci (la "**Comunicazione di Prelazione**"). Il Diritto di Prelazione può essere esercitato solo per tutte e non meno di tutte le Azioni in Vendita.

**4.** In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, le Azioni in Vendita dovranno essere trasferite al socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione agli stessi termini e condizioni previsti dall'Offerta. Il trasferimento delle

Azioni e il pagamento del relativo prezzo dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Prelazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.6. Il socio che intenda esercitare il Diritto di Prelazione avrà la facoltà di designare, ai sensi degli artt. 1401 e ss. del Codice Civile, quale acquirente delle Azioni in Vendita una società dallo stesso controllata. Tale designazione dovrà essere comunicata nella Comunicazione di Prelazione o, in ogni caso, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti alla data di trasferimento delle Azioni in Vendita.

5. Il prezzo delle Azioni in Vendita, se determinato in denaro, deve essere pagato con fondi immediatamente disponibili mediante bonifico bancario sul conto corrente del Socio Trasferente che sarà comunicato dal medesimo con la Comunicazione di Trasferimento.

6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti Paragrafi, qualora il corrispettivo delle Azioni in Vendita non fosse interamente rappresentato da denaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) con la Comunicazione di Prelazione il socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione potrà chiedere che il valore di mercato delle Azioni in Vendita sia determinato da un esperto indipendente (l'"**Esperto**"), secondo la prassi di mercato per operazioni di simile natura. Ai fini del presente Paragrafo 9.6, per Esperto si intende Deloitte & Touche S.p.A., c.f. 03049560166 o una società del gruppo Deloitte (in appresso "Deloitte") o, nel caso in cui Deloitte non sia disponibile o, comunque, non accetti l'incarico di Esperto per qualsiasi motivo, Mazars Italia S.p.A, c.f. 11176691001, o una società del gruppo Mazars o, nel caso in cui anche

quest'ultima non sia disponibile o, comunque, non accetti l'incarico di Esperto, una società di revisione indipendente di fama internazionale, come concordato per iscritto dai soci interessati o, in mancanza di accordo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui uno dei soci interessati propone per iscritto agli altri soci interessati tale società di revisione indipendente, come nominata su richiesta di uno dei soci interessati dal Presidente del Tribunale di Roma tra le società di revisione di fama internazionale, indipendenti dai soci e dalla Società;

b) se l'Esperto richiede la sottoscrizione di una lettera di incarico o di un accordo analogo come condizione per accettare di prestare i servizi ai sensi del presente Paragrafo 9.6, il Socio Trasferente e il socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione convengono di negoziare la lettera di incarico con la l'Esperto in buona fede e coerentemente con i termini e le condizioni generalmente applicati dall'Esperto a incarichi analoghi, nella misura in cui tali termini e condizioni non siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto;

c) l'Esperto avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori e potrà chiedere al Socio Trasferente, al socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione, alla Società e/o a terzi informazioni e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, assumendo peraltro l'obbligo di riservatezza;

d) nell'effettuare la sua determinazione, l'Esperto procederà ai sensi dell'art. 1349, comma 1 del Codice Civile e avrà anche funzioni arbitrali in relazione alle sole controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione delle clausole contenute nel presente statuto eventualmente sollevate dai soci con riferimento alle determinazioni che sono demandate all'Esperto

stesso. Per ogni altra controversia rimane fermo e impregiudicato quanto previsto al successivo Articolo 24;

e) la determinazione dell'Esperto (la "**Determinazione**") dovrà essere comunicata al Socio Trasferente, al Socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione e al presidente del consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto;

f) la Determinazione può essere impugnata dal Socio Trasferente o dal socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione solo se "manifestamente erronea" ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del Codice Civile e in tal caso si applicherà il successivo Articolo 24;

g) il compenso e le spese dell'Esperto saranno ripartiti in modo paritario tra il Socio Trasferente e il socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione;

h) il Diritto di Prelazione si intenderà esercitato, nel caso in cui il corrispettivo delle Azioni in Vendita non fosse interamente rappresentato da denaro, ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente alla somma di (i) la parte del corrispettivo costituito da denaro e (ii) il valore in denaro della parte non costituita da denaro, come determinato dall'Esperto.

i) il trasferimento delle Azioni in Vendita e il pagamento del relativo prezzo, determinato ai sensi del presente Paragrafo 9.6, dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Determinazione e troverà applicazione il Paragrafo 9.5.

7. Se il Diritto di Prelazione non è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente Articolo 9, il Socio Trasferente sarà libero di trasferire all'Acquirente le Azioni in Vendita ai termini e alle condizioni previsti

dall'Offerta, purché il trasferimento sia perfezionato entro 75 (settantacinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione di Trasferimento (termine che potrà essere prorogato nel caso in cui il trasferimento sia sottoposto ad autorizzazioni amministrative ai sensi delle applicabili disposizioni di legge), fermo restando il Diritto di Co-vendita di cui al successivo Paragrafo 10.1 e il Diritto di Trascinamento di cui al successivo Paragrafo 10.5.

**8.** Qualora il trasferimento delle Azioni in Vendita non sia perfezionato entro 75 (settantacinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione di Trasferimento (termine che potrà essere prorogato nel caso in cui il trasferimento sia sottoposto ad autorizzazioni amministrative ai sensi delle applicabili disposizioni di legge), il Socio Trasferente non potrà più trasferire le Azioni in Vendita a meno che non invii una nuova Comunicazione di Trasferimento e si dia nuovamente luogo alla procedura prevista dal presente Articolo 9.

**9.** Il Diritto di Prelazione non potrà essere esercitato nel caso in cui il Socio Trasferente intendesse trasferire le sue Azioni ad una società da lui controllata ai sensi del Paragrafo 8.4.

## **Articolo 10**

*(Diritto di Co-vendita e Diritto di Trascinamento)*

**1.** Nel caso in cui un socio titolare di Azioni A invii la Comunicazione di Trasferimento per un numero di Azioni A corrispondente almeno al 90% del capitale sociale, i soci titolari di Azioni B – ove non intendano esercitare il Diritto di Prelazione - avranno il diritto di Trasferire (il "**Diritto di Co-vendita**") all'Acquirente, e il Socio Trasferente A dovrà

fare in modo che l'Acquirente acquisti tutte le Azioni B detenute dai soci titolari di Azioni B che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita, ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

2. Il Diritto di Co-vendita potrà essere esercitato dai soci titolari di Azioni B entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, notificando a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC una comunicazione scritta al Socio Trasferente che indichi la sua decisione irrevocabile di Trasferire tutte le Azioni di Classe B all'Acquirente agli stessi termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Trasferimento.

3. Il Trasferimento delle Azioni B e il pagamento del relativo prezzo avverranno contestualmente al Trasferimento delle Azioni A.

4. Nel caso in cui l'Acquirente rifiuti di acquistare le Azioni B, il Socio Trasferente non potrà procedere al Trasferimento delle Azioni A.

5. Nel caso in cui il socio titolare di Azioni A invii una Comunicazione di Trasferimento relativa ad Azioni A che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società, su richiesta del socio titolare di Azioni A, i soci titolari di Azioni B saranno obbligati a vendere all'Acquirente tutte le Azioni B dagli stessi detenute agli stessi termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Trasferimento (il "**Diritto di Trascinamento**") nel caso in cui non abbiano intenzione di esercitare il Diritto di Prelazione o il Diritto di Co-vendita.

6. Il prezzo da corrispondere ai soci titolari di Azioni B in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Trascinamento del socio titolare di Azioni A non potrà essere, in ogni caso, inferiore al valore di mercato delle Azioni B

determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile.

7. Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato notificando la Comunicazione di Trasferimento con l'indicazione della decisione irrevocabile del socio titolare di Azioni A di esercitare il Diritto di Trascinamento, fermo restando che, qualora i soci titolari di Azioni B abbiano esercitato il Diritto di Prelazione ovvero il Diritto di Co-vendita, il Diritto di Trascinamento si intenderà come venuto meno e quindi come mai esercitato.

8. Il Trasferimento delle Azioni B e il pagamento del relativo prezzo avverrà contestualmente al Trasferimento delle Azioni A.

#### **Articolo 11**

*(Diritto di gradimento del Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato italiano)*

1. Nel caso in cui un socio titolare di Azioni A intenda trasferire le sue Azioni A (il "**Socio Trasferente A**") e nessun socio titolare di Azioni B intenda esercitare il Diritto di Prelazione di cui all'Articolo 9, il trasferimento delle Azioni A sarà soggetto al gradimento del Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato italiano (il "**Gradimento MEF**"), che non potrà essere irragionevolmente negato e dovrà essere concesso secondo parametri oggettivi, tenendo conto dello *standing*, del profilo e della capacità finanziaria del potenziale acquirente, nonché della sua capacità di promuovere lo sviluppo della Società e nel rispetto della legge applicabile. Nel caso in cui il Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato italiano abbia trasferito le Azioni B ad una Controllata Acquirente, la Comunicazione di Trasferimento dovrà essere inviata dal Socio Trasferente

A anche allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato italiano, restando inteso che il Gradimento MEF non sarà più richiesto se le Azioni B di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato italiano e/o di una sua Controllata Acquirente rappresentano una percentuale complessiva inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società.

2. Il precedente Paragrafo 11.1 non si applica nel caso in cui (i) sia cessato il periodo di esercizio di una delle opzioni di vendita concesse ai titolari delle Azioni B e in caso si siano verificate le condizioni di esercizio di tale opzione di vendita delle Azioni B in base a qualunque accordo parasociale a tale data esistente; o (ii) le Azioni A rappresentino una percentuale almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società.

3. Entro il termine previsto per l'esercizio del Diritto di Prelazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà comunicare per iscritto al Socio Trasferente A la sua decisione circa il Gradimento MEF. Se, nel termine su indicato, il Socio Trasferente A non riceve alcuna comunicazione riguardante il Gradimento MEF, il gradimento dovrà intendersi negato e il Socio Trasferente A non potrà trasferire le sue Azioni A.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 12**

*(Convocazione dell'assemblea)*

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio dell'Unione Europea, con avviso comunicato con lettera

raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.

2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo (salvo il caso in cui la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.

3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del Codice Civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.

4. È sempre consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di tele-comunicazione e ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene l'adunanza sia nel caso in cui il consiglio di amministrazione convochi l'adunanza anche mediante mezzi di telecomunicazione sia infine ove trattasi di assemblea totalitaria, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

5. L'assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, data la complessità della struttura e dell'oggetto sociale, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dal medesimo termine richiedendolo particolari esigenze. Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

6. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

7. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza dovrà essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

### **Articolo 13**

*(Presidenza dell'assemblea e deliberazioni assembleari)*

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione

o, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea a maggioranza. L'assemblea nomina il Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non è necessaria ove il verbale sia redatto da un notaio come atto pubblico.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Di tutte le deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

5. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le deliberazioni sulle seguenti materie che saranno validamente adottate – in prima e nelle successive convocazioni – con le maggioranze di legge e il necessario voto favorevole della maggioranza dei soci titolari di Azioni A (le "**Materie Assembleari Riservate**"):

a) modifiche del presente statuto;

b) aumenti e riduzioni del capitale sociale diversi dalle ipotesi in cui tali operazioni siano obbligatorie per legge;

c) emissione di obbligazioni convertibili o di altri strumenti finanziari convertibili o scambiabili con, o incorporanti il diritto di sottoscrivere o acquistare, Azioni;

d) fusioni, scissioni, trasformazione e operazioni riguardanti una

riorganizzazione della Società;

e) cambiamento sostanziale dell'attività esercitata dalla Società e trasferimento della sede sociale all'estero;

f) distribuzione di dividendi e ogni altra forma di distribuzione ai soci;

g) liquidazione volontaria della Società o revoca dello stato di liquidazione della Società e nomina dei liquidatori;

h) creazione di nuove categorie di azioni o di altri strumenti finanziari, nonché modifica ai diritti incorporati nelle azioni o negli strumenti finanziari previsti dallo statuto;

i) approvazione di piani di incentivazione azionaria in favore di amministratori, dirigenti o dipendenti;

j) piani di acquisto di azioni proprie;

k) modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale;

l) nomina e revoca dei revisori della Società;

m) remunerazione degli amministratori e dei sindaci, ivi inclusa l'indicazione per la remunerazione dell'amministratore delegato (da deliberarsi da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile).

6. Dei verbali delle assemblee, il segretario può rilasciare copie ed estratti.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 14**

*(Consiglio di amministrazione)*

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) componenti, anche non soci, eletti - fintantoché la Società sia partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - in conformità alle

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012 (successive modifiche e integrazioni). Gli amministratori sono nominati come segue:

a) 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione saranno nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A intervenuti nell'assemblea dei soci;

b) 3 (tre) componenti del consiglio di amministrazione saranno nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B intervenuti nell'assemblea dei soci.

2. Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.4, a seguito della conversione automatica sia delle Azioni A sia delle Azioni B in azioni ordinarie (secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 5.5), il consiglio di amministrazione verrà nominato con deliberazione dell'assemblea dei soci, da assumersi con le maggioranze di legge. In tal caso, il candidato alla carica di amministratore delegato sarà indicato come segue:

a) il socio di maggioranza proporrà agli altri soci tre candidati selezionati tra persone che abbiano caratteristiche adeguate a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Società, tra i quali questi ultimi potranno scegliere un candidato;

b) qualora i soci di minoranza respingessero i candidati proposti dal socio di maggioranza selezionati tra persone che abbiano caratteristiche adeguate a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Società, il socio di maggioranza proporrà ulteriori tre candidati, tra i quali gli altri soci potranno sceglierne uno.

La procedura di cui sopra sarà ripetuta per tre volte e nel caso in cui all'esito della procedura non si accordino su un candidato comune alla carica di amministratore delegato, il socio di maggioranza potrà indicare, discrezionalmente e senza alcun vincolo, il candidato amministratore delegato che abbia caratteristiche adeguate a ricoprire il relativo ruolo.

**3.** I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, a meno che non siano revocati, che non si dimettano o non decadano. Gli amministratori sono rieleggibili.

**4.** In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci al fine di nominare i componenti del consiglio di amministrazione che sostituiscano gli amministratori cessati dalla carica secondo le seguenti modalità:

a) ove l'amministratore cessato dalla carica sia un amministratore nominato dai soci titolari di Azioni A, il sostituto sarà nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A intervenuti in assemblea;

b) ove l'amministratore cessato dalla carica sia un amministratore nominato dai soci titolari di Azioni B, il sostituto sarà nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B intervenuti in assemblea.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**5.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione

del loro ufficio. L'assemblea stabilisce il compenso, su base annuale, per il periodo di durata della carica ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

**6.** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In particolare, i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per dimensione e complessità; ovvero

b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società; ovvero

c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità; ovvero

d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della Società o comunque funzionali all'attività d'impresa; ovvero

e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di

risorse economico finanziarie.

Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

**7.** Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di tre ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

**8.** Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:

(i) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(ii) dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

(iii) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

(iv) dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

**9.** Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 14.8, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui precedente Paragrafo 14.8 (a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al precedente Paragrafo 14.8 (b);

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

**10.** Il componente del consiglio di amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti Paragrafi 14.8 e 14.9 deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, qualora il consiglio di amministrazione decida di sottoporre la questione all'assemblea, tale proposta sarà sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. L'assemblea delibererà sulla proposta formulata dal consiglio di amministrazione come segue:

a) ove l'amministratore interessato dal provvedimento sia un amministratore nominato dai soci titolari di Azioni A, con delibera adottata dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A intervenuti in

assemblea;

b) ove l'amministratore interessato dal provvedimento sia un amministratore nominato dai soci titolari di Azioni B, con delibera adottata dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B intervenuti in assemblea.

Resta inteso che ove l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del consiglio di amministrazione decadrà con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

11. Ai fini dell'applicazione dei precedenti Paragrafi 14.8 e 14.9, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui ai suddetti Paragrafi 14.8 e 14.9, sono valutati dal consiglio di amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

## **Articolo 15**

### *(Gestione della Società)*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B intervenuti nell'assemblea della Società convocata per la nomina del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'ipotesi prevista nel precedente Paragrafo 5.4 nel qual caso il presidente del consiglio di amministrazione sarà nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A intervenuti nell'assemblea della Società convocata per la nomina del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente:

- a) presiede l'assemblea dei soci;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) si pone come interlocutore degli organi di controllo e dei comitati interni e cura le relazioni istituzionali;
- d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione non può attribuire deleghe operative al presidente.

**3.** Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

**4.** La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spediti almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.

**5.** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

**6.** È sempre consentito l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione e ciò sia nel caso in cui l'avviso di convocazione indichi un luogo ove si tiene la riunione sia nel caso in cui la riunione sia convocata

anche mediante mezzi di telecomunicazione sia infine ove trattasi di riunione totalitaria, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. In caso di riunioni mediante mezzi di telecomunicazione il presidente della riunione e il segretario verbalizzante possono anche non trovarsi nel medesimo luogo.

7. Le seguenti materie rientrano nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, non possono formare oggetto di delega a uno o più amministratori e sono adottate dal consiglio di amministrazione con il necessario voto favorevole di entrambi gli amministratori nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A (le "**Materie Riservate Consiliari**"):

a) proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea relative alle Materie Riservate Assembleari;

b) approvazione o modifiche al *budget* annuale, al piano industriale, nonché al piano della flotta aziendale (*fleet plan*) e al portafoglio di rotte (*route portfolio*) del piano di volo stagionale della Società;

c) ogni trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Società nelle società controllate, nonché la concessione di qualsiasi diritto reale di garanzia, onere, privilegio, diritto personale di godimento e, più in generale, di qualsiasi diritto su tali partecipazioni;

d) nomina e revoca dell'amministratore delegato, nonché la nomina e la revoca degli amministratori delle società controllate;

e) operazioni di acquisto o vendita di aeromobili o altra operazione di investimento (*capital expenditure*) avente ad oggetto migliorie o addizioni a beni costituenti immobilizzazioni materiali della Società o delle società controllate diversa dalle operazioni già previste nel *budget* o nel piano industriale, avente un valore superiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni) per singola operazione;

f) stipula o rinnovo di contratti di *leasing* di aeromobili da parte della Società o delle sue controllate, diversi da quelli già previsti nel *budget* o nel piano industriale, aventi una durata superiore a 6 (sei) mesi;

g) stipula, modifiche sostanziali o risoluzione da parte della Società o delle sue controllate di qualsiasi accordo di collaborazione o cooperazione che abbia rilevanza strategica;

h) qualsiasi costituzione, acquisto, vendita di società, partecipazioni, aziende o rami di azienda da parte della Società o delle sue controllate diversi dalle operazioni già previste nel *budget* o nel piano industriale, avente un valore superiore a Euro 1.000.000 (un milione) per singola operazione;

i) assunzione di qualsiasi obbligazione ai sensi di un accordo avente una durata superiore a 2 (due) anni, diverso da quelli già previsti nel *budget* o nel piano industriale e che abbia l'effetto di imporre alla Società o alle sue controllate obbligazioni avente un valore annuale superiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni) per singolo contratto o a Euro 20.000.000 (venti milioni) su base aggregata;

j) stipula o risoluzione da parte della Società o delle sue controllate di accordi collettivi di lavoro;

k) assunzione o la concessione di finanziamenti e garanzie, nel rispetto dei limiti di legge, o il compimento di atti da parte della Società o delle sue controllate ai sensi di accordi di finanziamento esistenti idonei a comportare la concessione di finanziamento per un importo superiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni) ad eccezione di operazioni finanziarie aventi ad oggetto strumenti di copertura compiute nello svolgimento dell'ordinaria attività d'impresa;

l) emissione di obbligazioni da parte della Società o delle sue controllate;

m) modifica dei principi contabili sulla base dei quali la Società redige il proprio bilancio di esercizio;

n) nomina e revoca dei componenti dell'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

o) stipula, modifiche sostanziali o rinnovo di accordi con parti correlate, a meno che tali accordi non siano a condizioni di mercato e a patto che incidano significativamente sull'assetto operativo o commerciale della Società.

**8.** Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 15.7, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**9.** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. Dei verbali del consiglio di amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.

**10.** La gestione della Società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

**11.** Sono, altresì, attribuite al consiglio di amministrazione competenze in materia di:

- a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Resta sempre ferma la possibilità per l'assemblea di deliberare sulle predette materie.

**12.** Il consiglio di amministrazione delega ad uno dei componenti nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A tutti i poteri necessari - ad eccezione dei poteri relativi alle Materie Riservate Consiliari, che resteranno, in ogni caso, di competenza del consiglio di amministrazione - per gestire la Società, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e del precedente Paragrafo 15.7. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2381, comma 5 del Codice Civile e, in ogni caso, ogniqualvolta ne faccia richiesta il consiglio di amministrazione.

## **Articolo 16**

*(Comitato consultivo)*

**1.** Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato consultivo incaricato di:

a) facilitare la risoluzione di potenziali situazioni di stallo;

b) formulare raccomandazioni al consiglio di amministrazione su questioni strategiche e commerciali.

**2.** Il comitato consultivo ha esclusivamente funzioni consultive e le sue delibere non sono vincolanti per il consiglio di amministrazione.

**3.** Il comitato consultivo è formato da 6 (sei) componenti, anche non amministratori o soci, tra i quali vi siano soggetti esperti nel settore dell'aviazione, dei quali:

a) 2 (due) componenti saranno nominati dai soci titolari di Azioni A;

b) 2 (due) componenti saranno nominati dai soci titolari di Azioni B;

c) 1 (componente) sarà l'amministratore delegato;

d) 1 (componente) sarà il presidente del consiglio di amministrazione.

**4.** Il comitato consultivo si riunirà regolarmente, con una frequenza e le regole procedurali che saranno determinate dal medesimo comitato consultivo, su convocazione dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, ma in ogni caso non meno di 5 (cinque) giorni lavorativi prima di qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione che abbia all'ordine del giorno una delibera riguardante Materie Riservate Consiliari.

**5.** Le riunioni di tale comitato potranno tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

## **Articolo 17**

### *(Rappresentanza della Società)*

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato, disgiuntamente.
2. L'amministratore delegato può nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società.
3. L'amministratore delegato può nominare, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

## **COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

## **Articolo 18**

### *(Sindaci)*

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, anche in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012 (successive modifiche e integrazioni) fintantoché la Società sarà partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come segue:
  - a) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente saranno nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A intervenuti nell'assemblea dei soci;
  - b) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente saranno nominati dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B intervenuti nell'assemblea dei soci.

2. L'assemblea convocata per la nomina del collegio sindacale determina il compenso dei componenti del collegio ed elegge quale presidente del medesimo un sindaco effettivo nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B.

3. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi:

a) ove il sindaco effettivo cessato dalla carica sia un sindaco effettivo nominato dai soci titolari di Azioni A, quest'ultimo sarà sostituito dal sindaco supplente nominato dai soci titolari di Azioni A;

b) ove il sindaco effettivo cessato dalla carica sia un sindaco effettivo nominato dai soci titolari di Azioni B, quest'ultimo sarà sostituito dal sindaco supplente nominato dai soci titolari di Azioni B.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci supplenti, il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci al fine di nominare i sostituti dei sindaci supplenti cessati dalla carica, secondo le seguenti modalità:

a) ove il sindaco supplente cessato dalla carica sia un sindaco supplente nominato dai soci titolari di Azioni A, il sostituto sarà nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni A intervenuti in assemblea;

b) ove il sindaco supplente cessato dalla carica sia un sindaco supplente nominato dai soci titolari di Azioni B, il sostituto sarà nominato dalla maggioranza assoluta dei soci titolari di Azioni B intervenuti in assemblea.

I sindaci supplenti così nominati scadranno insieme con i sindaci in carica all'atto della loro nomina.

**6.** Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

**7.** I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente.

**8.** I componenti del collegio sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del Codice Civile. Il presidente del collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle medesime attività.

**9.** Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della Società o di società controllate.

**10.** Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:

(i) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(ii) dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

(iii) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

(iv) dall'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del collegio sindacale:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del precedente capoverso;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente del collegio sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al collegio sindacale, con obbligo di riservatezza. Il collegio sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del collegio sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del collegio sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, qualora il consiglio di amministrazione decida di sottoporre la questione all'assemblea, tale proposta sarà sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del collegio sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal collegio sindacale sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

**11.** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**12.** Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

## **Articolo 19**

### *(Revisione legale dei conti)*

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, con le maggioranze richieste dal precedente Paragrafo 13.5 (l), su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **Articolo 20**

### *(Dirigente Preposto)*

1. Il consiglio di amministrazione nomina su proposta dell'amministratore delegato, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.
5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione

del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

7. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

8. L'amministratore delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## **BILANCIO - UTILI**

### **Articolo 21**

*(Esercizio sociale)*

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come di seguito:
  - a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
  - b) il residuo secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 22**

*(Scioglimento e liquidazione)*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea determinerà - con le maggioranze prevista dal precedente Paragrafo 13.5 - le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i relativi poteri ed i compensi.

### **Articolo 23**

*(Rinvio)*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

### **Articolo 24**

*(Foro competente)*

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente statuto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.